



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

USB P.I.SALERNO - STORNIELLO-CALVANESE-
GENOINO
Via Giuseppe Centola, 6
84127 Salerno
E-MAIL:salerno@usb.it
Decisione 28/04/2016 48

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0009103 P-4.8.1.8.3
del 05/05/2016



13950719

DIREZIONE TERRITORIALE DI SALERNO
PEC: dtl.salerno@pec.lavoro.gov.it
Decisione 28/04/2016 48

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 28/04/2016.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notiziare questo Dipartimento circa le
conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art.
12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: U.S.B. P.I.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DTL di Salerno

FATTO

L'Organizzazione sindacale ricorrente, tramite i propri dirigenti, ha chiesto di poter accedere ad una serie di documenti detenuti dalla DTL di Salerno, indicando a sostegno dell'istanza l'interesse a verificare le misure adottate per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione ha, dapprima accolto l'istanza nella sola forma della "visione" degli atti e non dell'estrazione copia e, successivamente, ha consentito l'estrazione della copia del solo D.U.V.R.I., dopo aver richiesto un parere al Ministero, mentre ha negato l'ostensione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) che sarebbe ostensibile, ai sensi del D.lgs. 81/2008, solo al rappresentante dei lavoratori, come pure il verbale della riunione periodica annuale del 2015.

Avverso il diniego di accesso parziale ai chiesti documenti, l'Organizzazione ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria ha insistito nella propria posizione deducendo di aver messo a disposizione dell'istante la sola copia del D.U.V.R.I. (Documento unico valutazione rischi interferenti).

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Organizzazione sindacale istante ha manifestato l'interesse a conoscere e verificare le misure adottate per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

A tale riguardo la Commissione osserva che, anche in ragione della qualità rivestita dall'istante sia ravvisabile l'interesse all'accesso.

Nel merito non rilevano e non sono condivisibili i richiami dell'Amministrazione alla specialità della legislazione giuslavoristica, ritenuta speciale rispetto a quella che disciplina l'accesso agli atti, tenuto conto, che, come osservato anche dalla giurisprudenza amministrativa *"In realtà la normativa invocata dall'amministrazione intimata riguarda ogni rapporto di lavoro subordinato, laddove nella vertenza in esame trattasi di rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nell'accezione estensiva prevista dall'art. 23 L. n. 241 del 1990) che in quanto tale rimane specificamente tenuta all'accesso, anche per atti di diritto di privato se di riverbero con il pubblico interesse"* (TAR Abruzzo, sent. 12/7/12 n. 467; si veda anche T.A.R. Puglia, sez. III, 15/01/2015, n. 56, in relazione alla richiesta di accesso al DVR; cfr., altresì la decisione della Commissione resa nella seduta del 21 gennaio 2016).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 28 aprile 2016

IL PRESIDENTE

